

**LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1988, N. 28**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per  
l'anno finanziario 1989<sup>1</sup>**

**Art. 1**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1989 il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

**Art. 2**

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1989.

---

<sup>1</sup> In B.U. 30 dicembre 1988, n. 59 – Numero straordinario.